



1.

Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

RIAPPROVAZIONE

LEGGE REGIONALE

"Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente 'Interventi per il potenziamento dei servizi socio - assistenziali delle Istituzioni pubbliche di - assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione'".



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE "Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n.20 concernente Interventi per il potenziamento dei servizi socio - assistenziali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione - "

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il Consiglio regionale, nella seduta del 26 ottobre 1999 con delibera n. 425, approvò la legge indicata a margine. Il Commissario di Governo con nota prot. n. 2829/20702 del 4 dicembre 1999 ha comunicato che il Consiglio dei Ministri ha rilevato che essa è illegittima in quanto le disposizioni di cui all'articolo 2 risultano in contrasto con il principio sancito dall'articolo 13 della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni.

La terza Commissione, condivisa e fatta propria la motivazione del rinvio ed emendato l'articolo ha espresso parere favorevole all'unanimità sul testo allegato alla presente relazione.

Pertanto si invita il Consiglio ad approvare.

IL RELATORE
Sergio SILVESTRIS



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

DECISIONE N. 02 DEL 27.09.2000

1. La Commissione ha esaminato, nella seduta del 27.09.2000, il seguente atto assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale: prot n.5982/177 del 7.12.99.Rinvio Legge regionale -. Modifiche alla l.r. 28.11.83 n.20, concernente interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione. (A/C 339/A)
2. Dopo discussione, la 3ª Commissione, condiviso il motivo del rinvio governativo, ed emendato l'articolo 2, decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

sul testo riformulato,riportato nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI : Silvestris,D'Ambrosio Lettieri,Carrozzo, Belardi, Mele,
Loperfido (in sostituzione di Aloisi), Russo, Sannicandro,
Tatò e Tedesco

ASTENUTI: //

CONTRARI : //

ASSENTI : al momento della votazione Greco(in sostituzione di Camilli)

4. la terza Commissione ha designato, quale relatore in Aula, il Presidente Sergio Silvestris.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Beatrice Romanazzi

IL PRESIDENTE
Sergio SILVESTRIS



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Art. 1

Art.1

L' art.2 della legge regionale 28 novembre 1983,

Idem

n.20 è sostituito dal seguente:

" 1. Le deliberazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di determinazione e/o modifiche delle piante organiche del personale, al fine di verificarne la corrispondenza ai livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali e la compatibilità con la dimensione dell'attività istituzionale, sono soggette all'approvazione della Regione.

Idem

Idem

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di corrispondenza e di compatibilità di cui al comma 1.

3. La Commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta di parere da parte della Giunta regionale. Decorso detto termine, la Giunta adotta il provvedimento di cui al comma 2.

Idem

4. I procedimenti amministrativi sono conclusi con atto dirigenziale entro novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti".

Idem

Art. 2

Art. 2

1. L' art. 3 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

1: "L' art.3 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 é abrogato;

" 1. Le deliberazioni riguardanti l'alienazione dei beni immobili delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono corrispondere al requisito d'indispensabilità, con riferimento agli scopi assistenziali propri degli enti e al miglioramento e potenziamento dei servizi istituzionali, ed essere in linea con la programmazione dei servizi socio - assistenziali sul territorio regionale.

soppresso



54

Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è accertata dalla Giunta regionale che vi provvede entro trenta giorni dalla data di chiusura del procedimento amministrativo.
3. Il procedimento amministrativo, acquisito il parere di congruità del competente Ufficio tecnico erariale ed i pareri del Consiglio comunale ove ha sede legale l' IPAB, del Consiglio comunale ove sono situati gli immobili e della competente Commissione consiliare regionale, è concluso entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'ente.
4. I pareri di cui al comma 3 devono essere espressi nel termine di novanta giorni dalla data della richiesta, trascorso il quale s'intendono favorevoli".

2. **soppresso**

3. **soppresso**

4. **soppresso**

Art. 3

Art;3

- I. L'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è abrogato.

1. **Idem**